

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ACCILI, BOMPIANI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università d'Abruzzo

ONOREVOLI SENATORI. — La insostenibilità della situazione finanziaria delle Università abruzzesi — troppo conosciuta per dover essere, in questa occasione, ancora una volta illustrata — ha indotto il Senato, alla vigilia dell'anticipata conclusione della VI legislatura (preso atto della materiale impossibilità di arrivare in tempo utile all'approvazione del tanto travagliato provvedimento di statizzazione) a predisporre uno strumento di straordinario intervento destinato ad operare immediatamente e cioè nell'anno finanziario in corso.

Nel dare il suo assenso a tali urgenti misure, la Commissione Istruzione era pienamente consapevole dell'estrema difficoltà di un definitivo esaurimento del relativo *iter* legislativo: ritenne, ciò non di meno, al fine di rendere il progettato straordinario intervento finanziario ugualmente utile per l'anno 1976, di procedere all'approvazione, riservandosi — nel caso, poi verificatosi, di un mancato perfezionamento dell'atto legislativo da parte dell'altro ramo del Parlamento — di utilizzare le procedure abbre-

viate previste per i disegni di legge già approvati nella precedente legislatura.

È in vista di tale importante obiettivo che viene pertanto proposto l'unito disegno di legge, con cui si riproduce il testo del disegno di legge n. 2078 della VI legislatura, d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri, nella formulazione accolta (in sede deliberante) dalla 7^a Commissione permanente, il 30 aprile 1976, sulla base di emendamenti elaborati da chi ha l'onore di farsi promotore della presente iniziativa.

Nel sottoporre alla deliberazione del Senato il disegno di legge sopra brevemente illustrato, se ne mette in evidenza il carattere straordinario più volte già sottolineato, facendo notare inoltre che con esso si intendono affrontare i più immediati problemi di sopravvivenza degli istituti universitari di Abruzzo, senza nulla pregiudicare, nè nel merito dei successivi necessari e non più procrastinabili provvedimenti di statizzazione, nè per quanto attiene ad altre misure parallele per altro Ateneo libero, sulla cui urgenza e necessità l'orientamento dei Gruppi politici ha avuto già occasione di manifestarsi unanime.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

In attesa che sia definito il provvedimento di statizzazione, alla libera Università degli studi dell'Aquila, all'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, alla libera Università degli studi « Gabriele D'Annunzio » di Chieti, è assegnato un contributo straordinario complessivo, da ripartirsi secondo le necessità e le urgenze, per l'anno 1976, di lire 2.500 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrispondente esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.